

Quadro di riferimento Programmatico

INDICE

Sezione	N° di Pag.
INTRODUZIONE	1
1. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO NAZIONALE PER L'AREA SPECIFICA.....	2
1.1. Protocollo di Intesa su Porto Marghera.....	2
1.2. Piano Energetico Nazionale.....	3
1.3. Protocollo di Kyoto	4
1.4. Normativa di tutela ambientale per l'area di Venezia e della Laguna.....	6
1.5. Sito di Interesse Nazionale Venezia - Porto Marghera	7
1.6. Aree naturali protette o sottoposte a regime di salvaguardia	9
2. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE.....	11
2.1. Piano Regionale di Sviluppo della Regione Veneto.....	11
2.2. Piano Regionale di Tutela delle Acque	12
2.3. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento	13
2.4. Piano di Area Laguna e Area Veneziana.....	16
2.5. Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia (“Piano Direttore”)	18
2.6. Piano Regionale dei Trasporti e del Veneto	21
2.7. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.....	22
3. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE E LOCALE.....	26
3.1. Piano Territoriale Provinciale	26
3.2. Accordo di Programma sulla Chimica di Porto Marghera	27
3.3. Master Plan	28
4. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE	29
4.1. Variante PRG Comune di Venezia per Porto Marghera	29
4.2. Variante PRG. Comune di Venezia per la Terraferma.....	29
4.3. Piano classificazione acustica comunale.....	30
5. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA AMBIENTALE.....	33
5.1. Norme in tema di carburanti.....	33
5.2. Norme in tema di VIA	33
5.3. Norme in tema di AIA	34
5.4. Acque e scarichi.....	35
5.5. Norme riguardanti i rifiuti	36
5.6. Norme riguardanti flora, fauna, aree protette, territorio e paesaggio.....	38
5.7. Norme riguardanti le emissioni sonore.....	39
5.8. Norme riguardanti le emissioni in atmosfera.....	40
5.9. Norme riguardanti il suolo, le acque superficiali e sotterranee	40

INDICE

Sezione	N° di Pag.
5.10. Norme riguardanti sicurezza e igiene del lavoro.....	41
6. COERENZA DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI NORMATIVI E DI PIANIFICAZIONE	43
6.1. Coerenza del progetto nella programmazione e pianificazione a livello nazionale per l'area specifica	43
6.2. Coerenza del progetto nella programmazione e pianificazione a livello regionale e provinciale	44
6.3. Coerenza del progetto nella programmazione e pianificazione a livello comunale.....	46
6.4. Coerenza del progetto con la normativa ambientale	46

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1-1: Mappa perimetrazione ex DM 23/02/2000.....	9
--	---

ALLEGATI

- Allegato 1: P.T.R.C., Valenze storico-culturali e paesaggistiche-ambientali
- Allegato 2: Piano d'Area della Laguna di Venezia - sezione 127120 Campalto
- Allegato 3: P.T.P., Caratteri della Struttura Territoriale
- Allegato 4: P.R.G. del Comune di Venezia, variante per Porto Marghera
- Allegato 5: Zonizzazione acustica del Comune di Venezia

INTRODUZIONE

Il Quadro di riferimento Programmatico analizza la normativa e gli atti di pianificazione e programmazione nazionale, regionale e locale aventi un'interazione con il progetto. In particolare, sono stati considerati gli strumenti settoriali e quelli riguardanti direttamente o indirettamente il territorio in esame.

Gli strumenti di pianificazione e programmazione sono di seguito presentati considerando sia il loro stato attuale sia eventuali evoluzioni in atto, ove tali informazioni siano disponibili, e analizzati in relazione al progetto.

E' stata quindi individuata e analizzata la normativa tecnica di riferimento, evidenziando la coerenza e la compatibilità del progetto con essa.

1. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO NAZIONALE PER L'AREA SPECIFICA

1.1. Protocollo di Intesa su Porto Marghera

In data 14/12/06 il Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia e l'Unindustria di Venezia ha sottoscritto con alcune società industriali operanti in Porto Marghera un Protocollo di Intesa con l'obiettivo di:

- mantenere a Porto Marghera condizioni di certezza gestionali per le imprese operanti nell'area, che si coniughino con le esigenze di tutela dell'ambiente a partire dal ciclo integrato della Petrochimica;
- garantire una politica di sviluppo sostenibile in grado di produrre una significativa riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive del territorio;
- garantire la continuità produttiva e la competitività delle attività chimiche;
- mantenere i livelli occupazionali.

In tale ottica, *Eni* si è impegnata ad intraprendere un percorso di sviluppo sostenibile per la propria Raffineria di Venezia attraverso interventi che sono volti alla riqualificazione produttiva degli impianti. Le modifiche previste ai cicli produttivi avverranno mediante l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, per migliorare la qualità dei prodotti con un aumento dei distillati, a parità di greggio di introduzione, di elevata qualità in termini di basso tenore di zolfo ed aromatici.

La capacità di conversione equivalente della Raffineria passerà dall'attuale 22% a circa il 42%

Inoltre, verrà massimizzato il recupero termico e aumentata l'efficienza energetica mediante la produzione di vapore con ciclo combinato (attuale caldaia a fuoco diretto B02 mantenuta spenta come “riserva fredda”). È previsto l'aumento del 131% del vapore prodotto da recupero termico.

Gli interventi previsti per traguardare tale obiettivo comprendono la realizzazione di:

- un impianto Vacuum;
- un'unità di Hydrocracking per la produzione di gasolio di altissima qualità;
- un impianto Steam Reformer per la produzione dell'idrogeno necessario al sistema;
- un impianto di Recupero dello Zolfo ad alta efficienza
- un nuovo impianto di cogenerazione per produzione di vapore ed energia elettrica.

Eni si è impegnata, inoltre, in progetti logistici che consentano una diminuzione del traffico locale su gomma ed una riduzione del traffico marittimo.

1.2. Piano Energetico Nazionale

Il principale documento di politica energetica nazionale nel quale vengono definiti obiettivi e priorità della politica energetica in Italia, è il Piano Energetico Nazionale (PEN). L'ultimo aggiornamento di tale Piano, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10/08/88, pur rimanendo valido nell'individuazione di obiettivi prioritari (competitività del sistema produttivo, diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche, sviluppo delle risorse nazionali, protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo, risparmio energetico) è un documento ormai datato, anche perché si riferisce ad un quadro istituzionale e di mercato che nel frattempo ha subito notevoli mutamenti, anche per effetto della crescente importanza e influenza di una comune politica energetica a livello europeo.

In dieci anni, le condizioni sono infatti completamente cambiate:

- le preoccupazioni si sono spostate dalla disponibilità di energia ai suoi effetti ambientali e climatici;
- le decisioni in materia energetica e ambientale sono in via di decentramento, dal Governo alle Regioni e ai poteri locali;
- aumenta l'importanza degli indirizzi e delle direttive dell'Unione Europea e si assiste a una globalizzazione del mercato dalle fonti di energia e degli impianti energetici;
- è in corso un processo di privatizzazione e di nuova regolamentazione;
- emerge l'importanza delle politiche energetiche sull'occupazione e sulla competitività;
- l'attenzione si sposta dall'offerta alla domanda e all'uso razionale dell'energia.

In attuazione del PEN, la Legge 9 del 09/01/91 “Norme per l'attuazione del Nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, auto produzione e disposizioni fiscali” disciplina appunto il settore idroelettrico, geotermico e degli idrocarburi, incentivando l'auto-produzione di energia elettrica e la realizzazione di nuovi elettrodotti.

Con tale legge vengono introdotte una serie di agevolazioni finanziarie per incentivare lo sviluppo di tecnologie, processi e prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante e a maggior sicurezza ed efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione, raffinazione, vettoriamento e stoccaggio delle materie prime energetiche, allo scopo di promuovere il risparmio energetico e la salvaguardia ambientale.

La suddetta legge attribuisce alle Regioni il compito di predisporre piani regionali o provinciali (art. 5) che contengano:

- il bilancio energetico provinciale o regionale;
- l'individuazione di bacini energetici territoriali;
- la localizzazione e la realizzazione di impianti di teleriscaldamento;
- l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione dei nuovi impianti di produzione dell'energia;
- la destinazione delle risorse finanziarie con la priorità agli interventi di risparmio energetico;
- le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia.

La predisposizione di tali piani regionali o provinciali era prevista entro 180 giorni dell'entrata in vigore della Legge 10/1991.

Nel 1998 è avvenuto inoltre il recepimento da parte del CIPE, con delibera del 19 novembre, della decisione del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea del 17/06/98. La Delibera detta le "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra" per il recepimento del Protocollo di Kyoto (vedi il successivo § 1.3) ed impegna l'Italia alla riduzione delle proprie emissioni di CO₂ ed equivalenti nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990.

Occorre infine ricordare che la necessità di uno sviluppo infrastrutturale nel campo dell'energia ha origine, oltre che da posizioni e direttive a livello europeo e dal loro recepimento, anche da riforme nazionali che presentano un sicuro riflesso sulla capacità del Paese di dotarsi di infrastrutture adeguate alle proprie necessità. Primo fra tutti è il Decreto Legislativo di attuazione della Legge 59 del 15/03/97 (riforma Bassanini), che prevede, per quanto riguarda il settore energia, la conservazione allo Stato delle funzioni amministrative concernenti l'elaborazione e l'approvazione degli obiettivi della politica energetica nazionale e dei relativi atti di programmazione nazionale. Alle Regioni e ai Comuni sono delegate le funzioni amministrative in tema di energia, che non siano riservate specificatamente allo Stato (ad esempio, le funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore ad una certa soglia, le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti e il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche).

1.3. Protocollo di Kyoto

Il Protocollo di Kyoto costituisce, a livello internazionale, il punto di partenza delle politiche di controllo delle emissioni di gas clima alteranti.

Tale Protocollo è stato sottoscritto il 10/12/97 al fine di ridurre i gas responsabili dell'effetto serra (CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, SF₆). Esso comporta un forte impegno da

parte della Comunità Europea nella riduzione delle emissioni dei suddetti gas; entro il 2010 i livelli devono essere ridotti dell'8% rispetto ai livelli del 1990.

Il Protocollo individua le seguenti principali azioni da intraprendere da parte dei Paesi Industrializzati:

- incentivazione all'aumento dell'efficienza energetica in tutti i settori;
- sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni;
- incremento delle superfici forestali per permettere la riduzione di CO₂ in atmosfera;
- promozione dell'agricoltura sostenibile;
- limitazione e riduzione delle emissioni di metano dalle discariche di rifiuti e dagli altri settori energetici;
- misure fiscali adeguate per disincentivare le emissioni di gas serra.

Il Consiglio e il Parlamento Europeo il 13/10/03 hanno approvato la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione Europea.

La direttiva prevede che dal 01/01/05 nessun impianto incluso nel campo di applicazione della stessa, tra cui le raffinerie di petrolio, possa emettere gas ad effetto serra in assenza di apposita autorizzazione.

La direttiva stabilisce inoltre che entro il 28/02/05 a tutti gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della stessa siano rilasciate quote di emissioni di CO₂ per consentire loro di partecipare allo scambio sul mercato comunitario.

In Italia, il DL 273/04 (convertito in Legge 316/04) ha disposto l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra.

Il DLgs 216/06 abrogando la Legge 316/04 dispone le modalità di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra per gli impianti contemplati dal decreto stesso. Il Decreto detta inoltre i criteri di rilascio delle quote di emissioni agli impianti e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie per l'assegnazione delle quote.

In attuazione a quanto previsto dal DLgs 216/06, la Raffineria chiederà al Comitato Nazionale di Gestione e Attuazione della direttiva 2003/87/CE l'autorizzazione all'emissione di Gas Serra relativamente alle nuove fonti di emissione previste dai nuovi impianti sottoposti a VIA. Tale autorizzazione viene rilasciata dal Comitato mediante Deliberazione pubblicata su Gazzetta Ufficiale. Susseguentemente al rilascio della suddetta autorizzazione la Raffineria potrà richiedere all'Autorità Competente Nazionale il rilascio di quote "nuove entranti" relativamente ai suddetti impianti.

Nello specifico, l'installazione della centrale Turbogas prevista all'interno dell'intervento oggetto di studio apporterà un incremento dell'efficienza energetica mediante l'utilizzo di tecnologie innovative, come meglio descritto nel Quadro Progettuale del presente Studio.

1.4. Normativa di tutela ambientale per l'area di Venezia e della Laguna

La legislazione nazionale, in materia di tutela ambientale, specifica per l'area di Venezia e della Laguna Veneta, è molto articolata.

La Laguna di Venezia è stata definita zona umida di “importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici” ai sensi del Decreto attuativo 448/76 della Convenzione Internazionale firmata a Ramsar nel 1971. Secondo tale Convenzione le zone umide costituiscono una risorsa di grande valore economico, culturale, scientifico e ricreativo, e presentano una funzione ecologicamente fondamentale come regolatore del regime delle acque e come habitat di una flora e di una fauna caratteristica, in particolare di uccelli acquatici.

Le prime leggi emanate al fine di tutelare l'ambiente circostante la città di Venezia sono: la Legge 168/38, la Legge 294/56 e la Legge 526/66; esse contengono alcuni provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia.

La prima vera legge significativa per la tutela di Venezia e dell'intero bacino lagunare è la Legge 366/63, in cui vengono evidenziati i limiti geografici del territorio lagunare all'interno dei quali devono essere osservate norme e prescrizioni atte alla salvaguardia della Laguna stessa.

Al Magistrato alle Acque spettano la sorveglianza sull'intera Laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare. Secondo tale legge è vietato scaricare o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare le acque della Laguna, è vietato gettare in qualunque punto della Laguna, e specialmente nei suoi canali, materie di qualunque specie.

La Legge 171/73 “Interventi per la salvaguardia di Venezia” dichiara che la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna è un problema di interesse nazionale. La legge si pone l'obiettivo di salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua Laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione. La legge istituisce, inoltre, la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, che esprime il proprio parere vincolante su tutti gli interventi edilizi e di trasformazione e di modifica del territorio.

Il successivo DPR 962/73 si pone l'obiettivo di tutelare la città di Venezia e il suo territorio dagli inquinamenti delle acque. Nel DPR in oggetto sono indicate tutte le caratteristiche degli impianti di depurazione e i trattamenti specifici d'obbligo in base ai processi di produzione.

Con le leggi 798/84 “Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia”, 360/91 “Interventi urgenti per Venezia e Chioggia” e 139/92 “Interventi per la salvaguardia di Venezia e

della sua Laguna” vengono concessi alcuni stanziamenti per la salvaguardia di Venezia e per alcuni interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale e al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante.

Il DM del 23/04/98 e il DM del 16/12/98 articolano i requisiti di qualità delle acque da perseguire nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante e degli impianti di depurazione per assicurare la tutela delle acque e la protezione della vita acquatica.

La Legge 426/98, concernente “Nuovi interventi in campo ambientale”, individua l’area industriale di Venezia (Porto Marghera) come intervento di bonifica di interesse nazionale (vedi § 1.5) e dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale siano perimetrati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sentiti i Comuni interessati.

Con il DM del 26/05/99 e il DM del 30/07/99 vengono definite, inoltre, le modalità di individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali e vengono imposti i limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante al fine di tutelare le acque lagunari. Tali decreti stabiliscono anche le modalità ed i tempi per la verifica dei carichi massimi ammissibili di inquinanti immessi in Laguna, istituendo una commissione tecnica, nominata dal MATTM. Inoltre, i decreti in oggetto stabiliscono i requisiti di qualità delle acque e le caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della Laguna di Venezia.

Il DM del 23/02/00 “Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Venezia” (vedi § 1.5), emanato vista la Legge 426/98, individua le aree industriali di Porto Marghera, nelle quali sono state svolte attività chimiche, petrolchimiche, metallurgiche, elettrometallurgiche e meccaniche e le decreta aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio.

1.5. Sito di Interesse Nazionale Venezia - Porto Marghera

La Legge 426/98 ha identificato l’area industriale di Porto Marghera come sito ad alto rischio ambientale. La sua perimetrazione è stata definita dal successivo DM del 23/02/00 “Perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia”, ed è stato collocato al primo posto nella lista dei siti di rilevanza nazionale.

In data 21/10/98 è stato sottoscritto presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, l’“Accordo di Programma per la Chimica a Porto Marghera” (approvato con DPCM del 12/02/99) che ha avviato il processo di predisposizione di strumenti programmatici e pianificatori per il risanamento ambientale dell’area industriale.

Con il DPCM del 15/11/01 è stato emanato l’“Atto Integrativo dell’Accordo di Programma per la Chimica a Porto Marghera” che, partendo dall’esigenza di “definire in un contesto unitario i contenuti delle scelte strategiche di intervento relative ai diversi aspetti industriali, occupazionali, ambientali e sanitari” in oggetto dell’Accordo, ha identificato il

Master Plan per le bonifiche (vedi § 3.3) quale strumento che, “nel rispetto della normativa vigente e delle finalità dell’Accordo”, “individui e cadenzi gli interventi, nonché le priorità ed i tempi, delle iniziative da assumere nel sito per attuare le scelte strategiche dell’Accordo medesimo”. Il Master Plan per le bonifiche si configura come strumento per l’individuazione e la pianificazione degli interventi di riqualificazione ambientale dell’area industriale di Porto Marghera.

Nell’ambito degli impegni definiti nell’Accordo di Programma per la Chimica, il Magistrato alle Acque sta provvedendo alla realizzazione di opere di marginamento su tutti i canali della zona industriale di Porto Marghera. A tal proposito, nel corso del 2005 è stato stipulato tra la società *Eni* S.p.A. Divisione Refining & Marketing, il MATTM e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti un accordo transattivo che vede la partecipazione finanziaria di *Eni* agli interventi di marginamento di competenza del Magistrato alle Acque in corso di attivazione. La stipula del predetto accordo costituisce adempimento da parte di *Eni* agli obblighi di messa in sicurezza di emergenza, lato Laguna, di cui al DLgs 152/06 (ex DM 471/99).

La Raffineria ha realizzato un Piano di Messa in Sicurezza delle aree impattate, con particolare riferimento alle zone prospicienti le sponde lagunari in attesa del completamento dell’intervento di marginamento da parte dell’Ente Pubblico.



Figura 1-1: Mappa perimetrazione ex DM 23/02/00

1.6. Aree naturali protette o sottoposte a regime di salvaguardia

La Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, prevede la creazione di una rete ecologica europea, denominata “Natura 2000”, costituita da Zone di Protezione Speciale e Siti di Interesse Comunitario.

I Siti di Interesse Comunitario (SIC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”), sono costituiti da aree naturali, geograficamente definite e con superficie delimitata che:

- contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali e che contribuiscono in modo significativo a conservare o ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie della flora o della fauna selvatiche di cui agli Allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in uno stato soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo;
- sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nelle quali siano applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area è designata.

Le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e recepita in Italia con la Legge 157/92 sono costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'Allegato I della direttiva sopra citata.

La Giunta Regionale Veneta, con lo scopo di applicare la normativa comunitaria in materia di SIC e ZPS, recepita dallo Stato Italiano con DPR 357/97 ha individuato a più riprese gli ambiti territoriali regionali di interesse comunitario ed ha istituito il *Servizio Rete Natura 2000*, successivamente modificato con DGR 4444/05 in *Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità*, quale struttura inquadrata alle dirette dipendenze della *Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi*.

Poiché la Direttiva "Uccelli" non fornisce criteri omogenei per l'individuazione delle ZPS, la Commissione Europea negli anni '80 ha commissionato all'International Council for Bird Preservation (oggi Bird Life International) un'analisi della distribuzione dei siti importanti per la tutela delle specie di uccelli in tutti gli Stati dell'Unione.

Tale studio, includendo specificatamente le specie dell'Allegato I della Direttiva "Uccelli", ha portato alla realizzazione dell'inventario europeo IBA (Important Bird Areas). Recentemente la LIPU, partner della Bird Life International, in collaborazione con la

Direzione Conservazione della Natura del MATTM, ha aggiornato e perfezionato i dati relativi ai siti italiani.

L'elenco dei siti IBA rappresenta il riferimento legale per la Commissione per valutare l'adeguatezza delle reti nazionali di ZPS. Alle aree IBA non designate dagli Stati come ZPS sono comunque applicate le misure di tutela previste dalla Direttiva "Uccelli".

La Corte di Giustizia della Comunità Europea del 20/03/03, condannava la Repubblica Italiana per insufficiente classificazione, in numero e superficie, delle ZPS in attuazione della Direttiva "Uccelli". Per il Veneto, la nota, prot. n. DPN/5D/2005/9949 del MATTM del 22/04/2005, ribadiva la necessità di ottemperare all'individuazione di idonee ZPS nelle seguenti IBA.: *Laguna di Venezia, Delta del Po, Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro*. In esecuzione della sentenza, si è quindi provveduto all'istituzione con DPGR 241/05 di due ZPS (IT3230089, IT3270023) quale risultato dell'accorpamento e revisione di ambiti precedentemente individuati.

La Giunta Regionale, con propria delibera 441/07 ha adottato inoltre una nuova definizione dei perimetri delle ZPS per le aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po. Relativamente all'area in esame risulta così designata la ZPS *IT3250046 “Laguna di Venezia”* che accorpa e amplia le preesistenti ZPS *IT3250035 “Valli della Laguna superiore di Venezia”, IT3250036 “Valle Perini e foce del Fiume Dese”, IT3250037 “Laguna Viva medio inferiore di Venezia”, IT3250038 “Casse di colmata B - D/E”, IT3250039 “Valli e Barene della Laguna medio-inferiore di Venezia”,* per complessivi 55209 ettari.

I Siti di Importanza Comunitaria e le aree protette più prossime al sito di progetto sono le seguenti:

- la sopra-citata ZPS *IT3250046 “Laguna di Venezia”* (superficie complessiva 55.209 ha);
- il SIC *IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”* (superficie complessiva 20.184 ha);
- il SIC *IT3250030 “Laguna medio – inferiore di Venezia”* (estensione di 26.385 ha);
- il SIC/ZPS *IT3250010 “Bosco di Carpanedo”* (estensione di 13 ha).

La mappa con la delimitazione delle aree protette più prossime al sito di intervento viene riportata in Allegato al Quadro Ambientale.

2. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE

2.1. Piano Regionale di Sviluppo della Regione Veneto

Il Piano Regionale di Sviluppo (PRS), approvato con la Legge Regionale 5/07, come previsto dall'art. 8 della Legge Regionale 35/01, è l'atto di programmazione che individua gli indirizzi fondamentali dell'attività della Regione e fornisce il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale.

Il PRS definisce gli obiettivi e le direttive generali per la valorizzazione dell'ambiente e del sistema urbano, per il miglioramento dei collegamenti necessari allo scambio di merci e di informazioni, per l'evoluzione della mobilità e per l'organizzazione della fruizione del patrimonio culturale e naturale, sia esso all'interno degli agglomerati urbani o distribuito sul territorio.

Il PRS si prefigge di sviluppare le politiche regionali secondo le seguenti di priorità:

1. la centralità della persona e della famiglia nella società: le politiche sociali devono favorire gli investimenti aziendali e personali in istruzione, formazione, professionalità, ricerca e servizi innovativi garantendo l'integrazione basata sul principio delle Pari Opportunità.
2. la risorsa ambientale e territoriale: occorre programmare lo sviluppo del territorio in modo da garantire la tutela dell'ambiente, della risorsa idrica e del suolo e, nello stesso tempo, lo sviluppo del sistema infrastrutturale per la mobilità.
3. lo sviluppo dell'economia: è necessario rigenerare l'identità del sistema socio-culturale della Regione in forme compatibili con le nuove esigenze e opportunità economiche, sviluppando una strategia a sostegno dell'innovazione, aperta alle nuove esigenze del mercato e alle relazioni internazionali; il fattore umano e le politiche della formazione del lavoro devono essere al centro dello sviluppo del mercato.
4. le innovazioni istituzionali e organizzative: si deve garantire l'accesso diffuso alle conoscenze per il trasferimento delle informazioni, favorendo le strategie di condivisione che consentano agli attori regionali di adottare progetti comuni secondo scelte innovative coerenti con le politiche regionali.

In particolare, il PRS considera il fattore ambiente nella sua accezione più ampia, comprendendo:

- l'insieme delle strutture insediative, urbane e territoriali;
- il sistema delle risorse naturali, dei beni ambientali e del paesaggio;
- la dotazione infrastrutturale, i servizi di trasporto e di collegamento interni e verso l'esterno.

Gli obiettivi in materia di difesa delle risorse naturali e ambientali, si articolano in:

- prevenzione, controllo e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- aumentare il grado di affidabilità delle industrie a grande rischio minimizzandone gli effetti negativi sul territorio in caso di evento incidentale, attraverso una corretta ed efficace gestione delle eventuali situazioni di emergenza;
- gestione dei rifiuti e ripristino ambientali dei siti inquinati, in particolare occorre individuare i primi interventi di bonifica dell'area Venezia-Porto Marghera in quanto sito di interesse nazionale ai sensi della Legge 426/98;
- riduzione dell'inquinamento delle acque, indicando la Laguna di Venezia e il suo bacino tra le aree prioritarie in quanto oggetto del “Piano Direttore 2000”;
- difesa del suolo e degli insediamenti dai fenomeni di erosione e dissesto.

2.2. Piano Regionale di Tutela delle Acque

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) è stato adottato dalla Giunta Regionale con delibera 4453/04, ottemperando a quanto prescritto dal DLgs 152/99 (“Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”) – abrogato dal DLgs 152/06 (“Norme in materia ambientale”) - in materia di misure da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici significativi.

Il PRTA persegue lo scopo di:

- giungere ad un risanamento delle acque commisurato all'effettivo impatto sull'ambiente ed all'uso dei corpi idrici;
- regolamentare gli usi in atto e futuri che devono avvenire secondo principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell'acqua per non comprometterne l'entità del patrimonio idrico e consentirne l'uso nel rispetto del deflusso minimo vitale in alveo.

Il PRTA si propone dunque di individuare gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica e di definire gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Le strategie utilizzate dal PRTA per il raggiungimento del grado ottimale di protezione dell'ambiente idrico sono sintetizzabili nelle seguenti scelte:

- classificazione dei corpi idrici sulla base della loro vulnerabilità ed individuazione dei corpi idrici significativi;
- fissare obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici, in modo particolare per quelli significativi e per le acque a specifica destinazione d'uso (acque destinate alla produzione di acqua potabile, alla balneazione, alla vita dei pesci e alla molluschicoltura) ai sensi del DLgs 152/06 che ha abrogato il DLgs 152/99.

Nello specifico, per quanto riguarda le acque marino-costiere il PRTA fissa gli standard di qualità e la tempistica per il raggiungimento degli stessi.

Il PRTA identifica “la Laguna di Venezia e l'intero bacino scolante ad essa afferente” come area sensibile, pertanto gli scarichi di acque reflue urbane e industriali in essa recapitati sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti più restrittivi per l'azoto e il fosforo. Limiti più restrittivi sono imposti anche alle acque, scolanti nella Laguna, inquinate da nitrati di origine agricola.

Il PRTA stabilisce la disciplina degli scarichi idrici, le modalità di scarico, la tipologia del corpo ricettore e le modalità di controllo per le acque reflue urbane, le acque reflue domestiche e ad esse assimilabili, le acque reflue industriali e le acque meteoriche.

In particolare, per la Laguna di Venezia e il suo bacino scolante si applicano i limiti del DM del 30/07/99 “Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del Decreto Interministeriale del 23/04/98 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della Laguna di Venezia”. Invece, per quanto riguarda gli insediamenti civili ricadenti entro la conterminazione della Laguna, il PRTA stabilisce l'articolazione del trattamento di depurazione e la percentuale di carico inquinante che deve essere abbattuta.

2.3. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento

La Regione Veneto è dotata di un Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), adottato con DGR 7090 del 23/12/86 ed approvato con DGR 250 del 13/12/91.

Il PTRC, in quanto strumento massimo di governo dell'ambiente e dell'insediamento, intende costituirsi come termine di riferimento per le proposte di pianificazione locale e settoriale che si vanno predisponendo sul territorio, al fine di renderle tra di loro compatibili e di ricondurle a sintesi coerente.

Il PTRC definisce gli obiettivi dell'azione pubblica e privata per la tutela, la trasformazione e l'uso del territorio e individua le aree da sottoporre a particolare disciplina o da assoggettare a Piani Territoriali per cui fornire particolari direttive.

Il PTRC costituisce il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti degli strumenti urbanistici di livello inferiore, nonché di direttive per la redazione dei Piani Territoriali Provinciali.

I contenuti del PTRC sono suddivisi in settori funzionali, raggruppati come segue:

- Sistema Ambientale;
- Sistema Insediativo;
- Sistema Produttivo;
- Sistema Relazionale.

Dal punto di vista ambientale, il PTRC segnala l'inquinamento dovuto alla concentrazione industriale nell'area di Porto Marghera evidenziando con preoccupazione i danni provocati dagli effluenti degli insediamenti civili e industriali.

Il sito oggetto di studio ricade nel sistema metropolitano del centro-veneto. Nello specifico il PTRC promuove la valorizzazione della zona industriale di Porto Marghera attraverso l'articolazione di strategie e strumenti di sviluppo. Le azioni da intraprendere devono essere volte a:

- individuare e promuovere l'insediamento di nuove attività per sostenere la produttività di Porto Marghera;
- introdurre nuovi settori di produzione e ricerca incentivando l'innovazione tecnologica per sostenere il futuro produttivo della Regione;
- ricercare un nuovo rapporto con la città rompendo l'isolamento del contesto urbano da quello industriale;
- rimuovere le strozzature tecniche e infrastrutturali entro e fuori Porto Marghera che riducono l'efficienza e limitano i processi di ristrutturazione produttiva;
- completare le opere di controllo ambientale, verso l'esterno dell'area e all'interno di essa, programmando efficaci operazioni di riassetto degli spazi pubblici e privati;
- riconfermare l'attività portuale come specializzazione regionale al servizio dell'intero territorio veneto.

Il PTRC contiene 10 elaborati cartografici che riportano le politiche da adottare nelle diverse parti del territorio regionale.

Nello specifico, secondo la Tavola del Piano “Integrità del territorio agricolo”, il sito della Raffineria si inserisce in un'ampia area definita “Ambito ad eterogenea integrità”. In tali aree gli strumenti subordinati al PTRC devono essere particolarmente attenti ai sistemi ambientali al fine di preservare per il futuro le risorse delle zone agricole.

Dalla Tavola del PTRC “Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed aree di massima tutela paesaggistica”, l'area industriale di Marghera rientra nella classificazione dei “Limiti dei piani di area”. In tali ambiti il PTRC prevede la predisposizione di progetti sperimentali di ripristino ambientale e di rivitalizzazione delle

attività produttive compatibili con l'impiego di tecnologie produttive agricole non inquinanti.

Nello specifico la Raffineria ricade nell'area della “Laguna di Venezia” all'interno del Settore Costiero. Tale area è normata dal Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV) descritto al successivo § 2.4

La tavola del PTRC relativa alle “Valenze storico-culturali e paesaggistiche-ambientali” riportata come Allegato 1 al presente Quadro Programmatico, mette in evidenza che l'area della Raffineria non è vincolata come “bellezza naturale” ai sensi della Legge 1497/39 e non rientra tra le zone a protezione archeologica. Nel suo intorno vengono classificate zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico, quali:

- Ambiti naturalistici di livello regionale – porzioni della Laguna di Venezia.
- Aree di tutela paesaggistica, vincolate ai sensi della Legge 1497/39 (abrogata dal DLgs 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 37/02”) e dalla Legge 431/85 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 312/85, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale” – che interessano l'intera Laguna di Venezia, nonché l'insieme di barene e velme che la costituiscono.
- Zone umide.
- Zone selvagge – aree confinanti con il lato Sud-Est dell'area Petroven, definite inedificabili ed in cui è proibita ogni attività che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici e naturali.
- Zone archeologiche ai sensi della Legge 1089/39 (abrogata dal DLgs 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 137/02”) e dalla Legge 431/85 “Conversione in legge, con modificazioni, del DLgs 312/85, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”. Tali aree richiedono differenti modalità di tutela e salvaguardia, che devono di volta in volta prendere in considerazione la natura del sito, l'estensione e l'oggetto del vincolo, lo stato di conservazione dei manufatti, la possibilità di fruizione da parte del pubblico, l'opportunità di adibire determinate aree a parco e/o a riserva archeologica.
- Il PTRC inserisce tra le zone archeologiche le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, comprese le cose che interessano la paleontologia, la preistoria, e le primitive civiltà. Sono altresì inserite in tale classificazione le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante .

2.4. Piano di Area Laguna e Area Veneziana

Il Piano di Area Laguna e Area Veneziana (PALAV), adottato con delibera 7529/91 ed approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con provvedimento 70/95, riguarda l'intera Laguna di Venezia ed i territori circostanti, interessando i Comuni di: Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea, Venezia.

Nel 1999 è stata approvata, con delibera del Consiglio Regionale 70/99, la prima Variante al PALAV. Questo documento costituisce il primo piano d'area che contiene elementi di orientamento e di prescrizione rilevanti per l'ambito di Porto Marghera.

Il PALAV ha valenza paesistico-ambientale. Nelle Norme Tecniche di Attuazione sono contenute:

- le direttive da osservare nella formazione e nell'adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici;
- il complesso di prescrizioni e vincoli che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (art. 4), dei piani di settore di livello regionale e dei piani urbanistici e territoriali e di settore degli enti locali.

I contenuti del PALAV si articolano nei seguenti sistemi:

- Sistema ambientale lagunare e litoraneo;
- Sistema ambientale della terraferma;
- Sistema dei beni storico culturali;
- Unità del paesaggio agrario;
- Sistema insediativo e produttivo;
- Sistema relazionale;
- Sistema dei corridoi afferenti la S.S. 309 “Romea” e la S.S. 14 “Triestina”.

Le indicazioni del PALAV relativamente all'area oggetto di studio sono riportate nella carta Variante n. 1, scala 1:10.000 “Campalto”, riportata come Allegato 2 al presente Quadro Programmatico.

Nel seguito vengono definiti i contenuti del PALAV per i singoli sistemi ed unità di paesaggio presenti nel sito in esame, e nell'intorno di esso, così come caratterizzati nelle norme tecniche di attuazione.

Sistema ambientale lagunare litoraneo

- “Laguna viva” (Art. 5 delle norme tecniche di attuazione) - Si tratta della parte di Laguna che rimane sempre sommersa, soggetta a provvedimenti volti alla tutela e rivitalizzazione dell’ambiente da parte degli enti e autorità competenti. In particolare, si prevede l’eliminazione del processo di degrado del bacino lagunare disponendo misure per la protezione dell’equilibrio idraulico e idrogeologico, l’innalzamento delle quote dei fondali, la mitigazione dei livelli di marea e del moto ondoso, la regolamentazione del traffico lungo i percorsi acquei.
 - Sono vietati, con le dovute eccezioni, gli interventi di bonifica, la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche aeree, la navigazione a motore fuori canale, il mutamento degli equilibri floro-faunistici.
 - Sono consentiti interventi di ripristino e/o manutenzione degli ambienti lagunari, degli impianti tradizionali e dei canali, anche mediante estrazione di fanghi che potranno essere utilizzati per il ripristino dei sistemi lagunari erosi.
 - Altri interventi in Laguna sono subordinati all’esecuzione di studi che dimostrino la loro compatibilità con i valori ecologico-ambientali presenti.

La Laguna viva si sviluppa ad Est del sito, tra il litorale di Mestre-Marghera e il centro storico di Venezia; sono considerati “Laguna viva” anche i canali ed i laghi intercalati alla zona delle barene, di cui al punto seguente.

- “Barene e velme” (Art. 6/a) - Sono chiamate “barene” le aree lagunari periodicamente sommerse dai movimenti di marea; dette aree sono delimitate e collegate tra loro da ristrette fasce di terreno, dette tradizionalmente “velme”. Per questo ambiente il PALAV prescrive la limitazione del fenomeno di erosione, il divieto di bonifica, colmata ed in genere di movimento terra (con alcune eccezioni), la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea.

Sistema ambientale della terraferma

- “Aree di interesse paesistico ambientale con previsione degli strumenti urbanistici vigenti” (Art. 21/b) - Per queste aree sono confermate le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del PALAV. Rientra in questo ambito un’area ubicata nei pressi della Raffineria in una ristretta zona costiera adiacente alla porzione Nord-orientale del complesso industriale di Porto Marghera, a Sud del ponte della libertà.

Sistema dei beni storico-culturali

- “Fortificazioni” (Art. 32) – sono manufatti di interesse storico, per i quali i Comuni sono tenuti a dettare specifiche di conservazione, recupero e valorizzazione. Appartiene a questi ambiti il “Forte Marghera” ubicato a circa 500 m a Nord del confine settentrionale della Raffineria.

Sistema insediativo e produttivo

- La Raffineria si inserisce all'interno dell'insediamento produttivo classificato “Zona industriale di interesse regionale” (Art. 41) - Le principali direttive individuate dal PALAV per questa zona sono:
 - consolidamento o trasformazione delle attività esistenti e insediamento di nuove attività in grado di utilizzare i fattori di localizzazione specifici del sito;
 - individuazione delle limitazioni tecniche che riducono l'efficienza dell'area;
 - delocalizzazione delle attività incompatibili per intensità dei rischi connessi o impatto ambientale;
 - programmazione di opere di controllo di tutti gli effluenti nocivi;
 - inserimento di nuovi settori di produzione e ricerca;
 - riassetto degli spazi pubblici e privati, espansione delle attività portuali e commerciali, insediamento dei centri di ricerca, censimento dei manufatti di archeologia industriale e loro riutilizzo compatibile.

In questa zona è comunque consentita la realizzazione di impianti produttivi, tecnologici e delle relative infrastrutture, mentre non sono ammessi edifici destinati a residenza, salvo quelli strettamente necessari all'alloggio del personale di custodia.

- Ad Ovest del canale Brentella il PALAV individua le “Aree di possibile trasformazione industriale” (Art. 41) - Sono ammesse per queste aree trasformazioni dell'originaria destinazione d'uso industriale in attività di tipo terziario; il Comune di Venezia è tenuto ad una programmazione degli interventi di integrazione tra il contesto urbano e quello industriale. L'ambito in esame, infatti, costituisce una fascia interposta tra la zona industriale e la zona residenziale di Marghera.

2.5. Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia (“Piano Direttore”)

La legislazione speciale per Venezia (a partire dalla Legge 171/73 - “Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinanti delle acque”) assegna compiti diversi alle Amministrazioni in funzione delle specifiche competenze: all'amministrazione regionale sono demandati i compiti relativi al disinquinamento.

Per questo motivo nel 1979 la Regione Veneto ha predisposto un primo “Piano Direttore”, il quale individuava la rete fognaria e gli impianti necessari alla depurazione delle acque reflue nei territori compresi nella fascia convenzionale di 10 km attorno alla conterminazione della Laguna di Venezia (di pertinenza degli otto Comuni cosiddetti “di gronda”).

Nel 1991 la Regione si è dotata di un più completo “Piano Direttore” che “conferma la necessità di estendere le azioni di prevenzione e risanamento a tutte le fonti di inquinamento civili, industriali, agricole e zootecniche ed all’intero territorio del Bacino Scolante”. I Programmi di attuazione del Piano Direttore hanno permesso di avviare le azioni di disinquinamento e risanamento tuttora in atto.

Alla luce delle nuove conoscenze in materia ambientale, del progredire delle azioni di disinquinamento e degli obiettivi di qualità posti da nuove normative (soprattutto da quanto richiesto nell’Ordinanza del Ministro dell’Ambiente dell’ottobre 1996), si è proceduto ad elaborare l’aggiornamento al Piano del 1991, oggi denominato “Piano Direttore 2000”, approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento 24 del 01/03/00.

Obiettivi ed indirizzi del Piano Direttore 2000

La finalità del Piano Direttore 2000 è quella di avviare una radicale azione di disinquinamento e di risanamento della Laguna, riducendo i carichi inquinanti complessivamente sversati a livelli tali da assicurare stabilmente alla Laguna di Venezia le caratteristiche di mesotrofia che le sono proprie.

Gli obiettivi principali del Piano Direttore 2000 sono dunque i seguenti:

- abbattere i carichi di nutrienti sversati in Laguna a circa 3.000 t/a di azoto e 300 t/a di fosforo;
- attuare controlli attraverso il monitoraggio dei microinquinanti nell’acqua;
- garantire che la qualità dell’acqua del Bacino scolante sia compatibile con l’uso irriguo e con la vita dei pesci.

Obiettivo strategico del Piano Direttore 2000 nella zona industriale di Porto Marghera è l’attuazione del programma di riuso degli effluenti industriali di Porto Marghera, da attivarsi in sinergia con quello degli interventi integrati di Fusina, volto alla riduzione e al controllo di tutti gli scarichi idrici diretti in Laguna. Il programma è articolato in più segmenti:

- separazione delle acque dei diversi processi in relazione agli standard richiesti;
- concentrazione dei trattamenti di riduzione dei carichi in pochi impianti;
- raccolta e stoccaggio delle acque di prima pioggia potenzialmente inquinate;
- monitoraggio degli scarichi delle acque di seconda pioggia;
- trasferimento dei reflui trattati e delle acque di prima pioggia alla fognatura industriale o direttamente all’impianto di Fusina;
- trattamento e finissaggio presso l’impianto di Fusina e produzione di acque da riciclare per raffreddamento per processo e per irrigazione.

In generale gli interventi previsti dal Piano Direttore 2000 nella zona industriale di Porto Marghera, sono in sinergia con quanto previsto dall'“Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera” approvato con DPCM del 12/02/99. Gli obiettivi perseguiti sono:

- risanare e tutelare l'ambiente attraverso azioni di disinquinamento, bonifica o messa in sicurezza dei siti, di riduzione delle emissioni in atmosfera e delle immissioni in Laguna e di prevenzione dei rischi di incidente rilevante;
- indurre adeguati investimenti industriali per dotare gli impianti esistenti delle migliori tecnologie ambientali e di processo;
- operare per il mantenimento, il rilancio e la qualificazione dell'occupazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti si prevedono una serie di interventi che riguardano sia azioni di risanamento e tutela dell'ambiente, sia investimenti di ristrutturazione e ottimizzazione dei processi produttivi. Viene, inoltre, assegnata priorità alla riduzione dei rischi sia di tipo ambientale che di tipo igienico-sanitario per la popolazione.

Ai suddetti obiettivi viene affiancata una fase programmatica di rilancio e di riconversione dell'intera area produttiva; gli obiettivi della fase programmatica sono:

- mantenimento delle produzioni chimiche con evoluzione verso l'utilizzo di tecnologie più avanzate e più pulite;
- crescita della portualità e della logistica con sviluppo del porto commerciale e passeggeri;
- messa a disposizione di aree pregiate che consentano la localizzazione di aziende da tutto il Nord-Est che potrebbero usare efficacemente le dotazioni infrastrutturali del polo.

Sull'intero territorio regionale, le linee guida operative del Piano Direttore 2000 distinguono, per ciascuno dei settori di seguito elencati, azioni di prevenzione, riduzione, depurazione (in particolare, favorendo le capacità di autodepurazione dei corpi idrici) e, al limite, diversione dei carichi inquinanti. Sono previsti:

- Interventi nel settore civile e urbano diffuso: sono interessati i sistemi fognari, le vasche di pioggia e gli impianti di depurazione (con particolare attenzione per il “Progetto Integrato Fusina”).
- Interventi nel settore industriale: sono previste azioni di prevenzione sul Bacino Scolante, focalizzando l'attenzione sulla riduzione e razionalizzazione del consumo d'acqua, ed interventi di riduzione specifici nella Zona Industriale di Porto Marghera, indicando le modalità di trattamento e stoccaggio dei reflui (in sinergia con l'impianto di Fusina).

- Interventi nel settore agricolo-zootecnico: queste azioni si incentrano principalmente sulla riduzione del rilascio di nutrienti nelle acque.
- Interventi nel settore del territorio: opere in rete idraulica (rivitalizzazione dei corsi d'acqua, bacini di finissaggio), fitodepurazione estuarina, regolazione e/o diversione dei corsi d'acqua, razionalizzazione dei prelievi per uso acquedottistico ed irriguo.
- Sistemi per l'abbattimento delle emissioni gassose: sono individuate le priorità di intervento, con riferimento all'Accordo di Programma sulla Chimica di Porto Marghera (21/10/98), che impegna le aziende operanti nell'area a ridurre le emissioni in atmosfera mediante investimenti volti al miglioramento delle tecnologie di abbattimento.
- Sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
- Linee guida per il monitoraggio: questa parte riveste particolare importanza perché un efficiente monitoraggio è ritenuto necessario per l'aggiornamento dinamico del Piano Direttore 2000.

2.6. Piano Regionale dei Trasporti e del Veneto

Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) è stato adottato dalla Giunta regionale con provvedimento 1671/05.

Il PRT ha il compito di organizzare le politiche che attengono al campo delle Infrastrutture e della Mobilità.

Il PRT si pone inoltre il compito di sintetizzare il quadro della mobilità a livello regionale e di orientare l'uso delle risorse.

Il PRT mette in evidenza che la Regione Veneto, pur senza ospitare grandi concentrazioni industriali (esclusa Porto Marghera), presenta un numero elevatissimo di imprese industriali medie e piccole distribuite in migliaia di siti della pianura centrale, di alcune vallate prealpine, e di alcune propaggini di bassa pianura.

Rispetto alle relazioni esterne, interregionali e internazionali, il PRT intende rafforzare la rete delle infrastrutture che consentono di raggiungere i mercati esistenti e quelli emergenti, a Nord e ad Est. Per quanto riguarda le relazioni interne la Regione intende collegare in modo più efficiente i centri di servizio sia tra loro, che con gli utenti regionali ed extraregionali.

In particolare, il comprensorio industriale costiero di Porto Marghera rappresenta la più grande area portuale-industriale dell'Italia settentrionale. Si tratta di una risorsa per il Veneto e per tutto il Paese poiché rappresenta il tratto di costa mediterranea più vicina al Centro Europa, l'unica che può candidarsi a giocare un ruolo di rilievo nel panorama internazionale del Sud-Est europeo in alternativa ai porti del Nord-Europa nel servire da Sud il continente, soprattutto nelle sue relazioni con il Sud-Est asiatico.

La posizione strategica delle regioni costiere gioca sempre più il ruolo di scambio di un sistema economico che si globalizza e che necessita di grandi piattaforme marittime organizzate a tale scopo. In quest’ottica, gioca un ruolo di primo piano il vasto demanio portuale-industriale di Porto Marghera, il cui processo di avanzata deindustrializzazione apre una prospettiva di riconversione in piattaforma logistica marittima al servizio del Sud-Est europeo.

Si tratta di una dimensione chiaramente sub-continentale, posta all’incrocio tra le direttrici Nord-Sud del corridoio Adriatico, che proseguono poi attraverso i valichi alpini del Brennero e di Tarvisio, e del Corridoio V, la cui tratta traspadana tra Torino e Trieste è destinata a mettere in comunicazione la penisola iberica e il Sud della Francia con la media pianura danubiana e oltre.

2.7. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera

Con deliberazione 57 del 11/11/04 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA).

L’obiettivo primario del PRTRA è il risanamento e la tutela della qualità dell’aria in considerazione delle importanti implicazioni sulla salute umana e sull’ambiente.

Per quanto riguarda le emissioni degli impianti industriali, il PRTRA si propone di incentivare interventi incisivi e di accelerare le azioni di mitigazione mediante la messa in atto di una serie di misure di controllo, l’utilizzo di materie prime e combustibili meno inquinanti, tecniche di produzioni più pulite e l’adozione di sistemi di abbattimento.

Per quanto riguarda, invece, le emissioni dovute al traffico veicolare, le linee di azione del PRTRA vertono su provvedimenti amministrativi (quali restrizioni alla circolazione), miglioramento della tecnologia di combustione, qualità dei carburanti e su interventi più strutturali, quali lo snellimento del traffico mediante la realizzazione di un’adeguata viabilità, la realizzazione e l’ampliamento della metropolitana di superficie, il rilancio e il potenziamento del trasporto pubblico.

Per la stesura del PRTRA, la Regione Veneto ha condotto uno studio della situazione attuale della qualità dell’aria valutando le emissioni dei principali inquinanti (sulla base delle stime ANPA) e analizzando i dati meteorologici dell’intero territorio regionale.

Grazie ai risultati del suddetto studio, la Regione ha zonizzato il territorio regionale sulla base del superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per ognuno dei seguenti inquinanti: SO₂, NO₂, O₃, CO, PM₁₀, benzene e idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Il PRTRA individua tre zone di appartenenza a seconda del valore registrato per ognuno degli inquinanti sopraccitati:

- Zona A: aree caratterizzate dal superamento dei valori limite aumentati del margine di tolleranza e/o della soglia di allarme;
- Zona B: aree caratterizzate dal superamento dei valori limite (senza margine di tolleranza);

- Zona C: aree considerate a basso rischio di superamento.

Nello specifico il Comune di Venezia ricade nella zona A per quanto concerne i seguenti inquinanti:

- PM10
- IPA

ricade nella zona B per quanto concerne:

- Benzene
- O3

e nella zona C per quanto concerne i rimanenti inquinanti.

Al fine di abbattere i valori di inquinanti registrati e di migliorare la qualità dell'aria, il PRTRA propone due livelli di intervento:

- misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- azioni di intervento (di natura tecnologico-strutturale, di mitigazione della domanda di mobilità privata, ecc.).

Nello specifico, per la riduzione degli inquinanti PM₁₀ e IPA nella zona A il PRTRA prevede la predisposizione di piani di azione che devono essere strutturati in Azioni integrate e Azioni dirette.

Le Azioni integrate consistono in:

- distribuzione di solo gasolio a basso tenore di zolfo (< 50 mg/kg);
- incentivi alla metanizzazione degli impianti di riscaldamento e delle centrali termiche industriali; disincentivazione all'uso di carboni fossili a medio-alto tenore di zolfo se non dotati di idonei sistemi di abbattimento delle polveri;
- interventi sui veicoli ed i mezzi di trasporto pubblici e privati e sui combustibili più eco-compatibili.
- riduzione dei livelli di emissioni di polveri e IPA delle attività produttive esistenti anche mediante accordi volontari (es. EMAS e ISO 14000) e regolamentazione del sistema delle autorizzazioni di nuovi insediamenti;
- attivazione di campagne di sensibilizzazione, educazione e informazione partendo dalle scuole fino a raggiungere il singolo cittadino;
- realizzazione di barriere sempreverdi ad elevata ramificazione lungo le principali direttrici di traffico.

Le Azioni dirette invece vengono messe in atto al fine di impedire il superamento dei 35 giorni all'anno in cui i valori di PM_{10} risultino eccedere l'indicatore di effetto acuto espresso dalla media giornaliera. Nello specifico queste azioni prevedono il blocco del traffico programmato per le diverse tipologie di veicoli e limitazioni degli orari di riscaldamento per impianti termici civili e produttivi funzionanti a combustibili non gassosi, all'interno di aree prestabilite.

Per la riduzione dei livelli di benzene nella zona B, il PRTRA prevede l'attuazione di Azioni integrate che, oltre alle misure di carattere generale, prevedono accordi volontari (es. EMAS) e la regolamentazione del sistema dei nuovi insediamenti.

Per la riduzione dei livelli di ozono il PRTRA prevede l'attuazione di Azioni integrate che consistono in:

- interventi sui veicoli e mezzi di trasporto pubblici e privati e sull'incentivazione di combustibili più eco-compatibili;
- ridurre le emissioni di idrocarburi delle attività produttive esistenti mediante tecniche di prevenzione e abbattimento, anche mediante accordi volontari (es. EMAS, ISO 14000). Piena applicazione della direttiva europea sull'emissione dei solventi (1999/13/CE). Regolamentazione del sistema delle autorizzazioni di nuovi insediamenti al fine di migliorare complessivamente il bilancio di area;
- attivazione di campagne di sensibilizzazione, educazione e informazione partendo dalle scuole fino a raggiungere il singolo cittadino, sulla genesi di questo inquinante, sugli effetti sanitari e ambientali dell'ozono e sul modo per difendersi;
- incentivazioni della coltura delle specie vegetali e arboree non produttrici di idrocarburi biogenici precursori dell'ozono (quali Composti Organici Volatili): iniziative di piantumazione fino ad arrivare ad un rapporto di 1 albero a cittadino, privilegiando aree sensibili come parchi, scuole, asili, ospedali, ecc.

Tra le Azioni di intervento il PRTRA individua:

- misure a favore della mobilità sostenibile e della prevenzione e riduzione delle emissioni nelle città ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti: vengono delineate le azioni da intraprendere nel breve, medio e lungo periodo e i provvedimenti da assumere nel caso di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
- zone industriali da risanare;
- settori strategici di intervento: particolare attenzione viene rivolta al trattamento-smaltimento dei rifiuti, alla politica energetica e alla forestazione.

L'area del polo industriale di Marghera è individuata tra le zone industriali da risanare in quanto zona particolarmente inquinata e quindi con specifiche esigenze di tutela ambientale. Per quanto concerne le azioni che consentono una graduale riduzione delle emissioni inquinanti delle attività produttive in tale area, il PRTRA rimanda all'Accordo di

Programma per la Chimica di Porto Marghera. Il PRTRA individua inoltre una serie di azioni volte alla riduzione delle emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare, consistenti principalmente nell'incremento di interventi strutturali per favorire il trasporto pubblico. Il PRTRA impone all'ARPAV la predisposizione di piani di monitoraggio specifici per quest'area. La Regione, invece, deve promuovere iniziative di comunicazione programmate, mirate alla qualità dell'aria e di sensibilizzazione per la crescita di una cultura maggiormente attenta all'ambiente.

Il PRTRA prescrive alla Regione Veneto di attivare progetti di monitoraggio della qualità dell'aria. Nell'area di Porto Marghera il monitoraggio ha lo scopo di gestire il rischio industriale. In tale area è stato attivato il Progetto SI.MA.GE. (Sistema Integrato per il Monitoraggio Ambientale e la Gestione del rischio industriale e delle Emergenze per l'area di Marghera) che si compone di due Lotti.

Il Primo Lotto si propone i due seguenti obiettivi:

- realizzazione del progetto pilota del Sistema Integrato di Monitoraggio del Rischio e delle Emergenze che prevede la definizione e sintesi delle problematiche pertinenti al progetto, la progettazione esecutiva dell'architettura del sistema, l'acquisizione di parte della strumentazione di controllo per una prima sperimentazione in campo e l'implementazione del Centro di Gestione delle emergenze;
- studio dell'ambiente atmosferico nel territorio del Bacino Scolante e della Laguna di Venezia attraverso un piano di monitoraggio integrato con simulazione modellistica, finalizzata alla stima delle emissioni, alla meteorologia, alla dispersione e deposizione degli inquinanti e alla definizione di scenari di riduzione conseguenti a politiche di abbattimento delle emissioni.

Il Secondo Lotto prevede l'acquisizione della strumentazione utile al monitoraggio delle emergenze rispetto all'intero perimetro dell'area industriale di Porto Marghera, l'ultimazione del Centro di Gestione, l'integrazione del Centro di Gestione con un Sistema Esperto per la gestione delle emergenze, lo studio del follow-up ambientale, la messa a punto e il test di procedure operative di intervento, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, e di procedure di tempestiva comunicazione sugli eventi anomali.

3. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE E LOCALE

3.1. Piano Territoriale Provinciale

Il Piano Territoriale Provinciale (PTP) è stato adottato con delibera del Consiglio Provinciale 51195/I del 17/02/99 ed è stato restituito dalla Regione ai sensi dell'art. 50 comma 6 della Legge Regionale 11/04 “Norme per il governo del territorio”. In seguito all'entrata in vigore della suddetta legge regionale, la Provincia di Venezia sta provvedendo al rinnovo degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e alla predisposizione di un nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

In attesa del nuovo PTCP, si fa riferimento al PTP adottato in data 17/02/99.

Il PTP della Provincia di Venezia indirizza i processi di trasformazione territoriale e di sviluppo dell'economia provinciale, in coerenza con gli atti della programmazione nazionale e regionale, perseguendo la conservazione, la protezione e il miglioramento dell'ambiente della Provincia di Venezia e selezionando gli obiettivi e le azioni più congruenti con le caratteristiche territoriali e ambientali.

Gli obiettivi del PTP. riguardano i seguenti ambiti:

- Sistema Ambientale;
- Sistema Insediativo ed Economico Produttivo;
- Sistema Infrastrutturale e della Mobilità.

Il PTP è costituito da una serie di elaborati grafici che rappresentano e riassumono gli ambiti sopraccitati.

Dalla Tavola n. 1 “Caratteri della struttura territoriale” e dalla Tavola n. 2 “Sistema Ambientale” risulta che lo stabilimento è collocato all'interno della zona industriale della Laguna, classificata come “Area pianificata produttiva”. Il PTP prevede che nelle aree destinate agli insediamenti produttivi, i Comuni provvedano alla realizzazione di parcheggi, verde pubblico, attrezzature di supporto e al completamento dell'urbanizzazione primaria già prevista dagli strumenti urbanistici. In ambito produttivo il PTP identifica come strategiche le aree che per la loro localizzazione possono svolgere un ruolo funzionale alle grandi infrastrutture logistiche quali porti, aeroporti, interporti e nodi infrastrutturali. In particolare è considerata strategica l'area di Porto Marghera per la sua funzione portuale che deve essere ulteriormente potenziata. Devono pertanto essere garantiti l'accessibilità da mare e da terra, la qualità e la sicurezza ambientale, l'intermodalità e l'innovazione. La riqualificazione ambientale dell'area deve inoltre accompagnarsi con la riqualificazione produttiva, ossia con la modifica dei cicli produttivi esistenti e con l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per diminuire il rischio per le popolazioni e i lavoratori.

Le aree circostanti il sito oggetto di studio sono classificate, secondo la Tavola n. 1, aree a rischio in quanto “Siti inquinati”. In tali siti la Provincia promuove la bonifica e/o la messa in sicurezza mediante interventi che rendano il suolo, le acque sotterranee e superficiali compatibili con nuovi utilizzi delle aree; in queste zone inoltre non sono autorizzate le discariche. Secondo la Tavola n. 2, la zona confinante con il sito nella fascia compresa tra Nord e Sud-Est è un’ “Area a scolo meccanico”. Si ricorda, infine, che il sito oggetto di studio è inserito nella Laguna di Venezia che, oltre a costituire una rilevante risorsa ambientale, è, in Italia, la più importante zona umida di livello internazionale. Il PTP propone la messa in rete delle aree di riserva già individuate anche attraverso la realizzazione di un anello circumlagunare che rappresenta il perimetro entro il quale ogni progetto dovrà tener conto della necessaria gestione unitaria della Laguna e coordinarsi con i progetti e le azioni limitrofe.

La Tavola n. 3 “ Mosaico dei PRG e dei Piani Regionali” ribadisce che il sito oggetto di studio ricade in un’area destinata agli insediamenti produttivi e con “Aree naturali protette”. Tali aree vincolate circondano il sito della Raffineria da Nord-Est a Sud-Ovest in corrispondenza del sistema lagunare di Venezia. L’area di Raffineria confina a Nord e ad Est con zone destinate ad “attrezzature e impianti pubblici”.

La tavola dei “Caratteri della struttura territoriale” è riportata come Allegato 3 al presente Quadro Programmatico.

3.2. Accordo di Programma sulla Chimica di Porto Marghera

Il 21/10/98 Stato, Regione Veneto, Provincia e Comune di Venezia, Autorità Portuale, parti sociali ed aziende hanno siglato un Accordo di Programma per la Chimica a Porto Marghera, approvato con DPCM del 12/02/99.

Il primo obiettivo generale e condiviso dell’Accordo è quello di avviare azioni per il risanamento di terra, acqua ed aria - disinquinamento, bonifica o messa in sicurezza dei siti, riduzione degli scarichi in Laguna, riduzione delle emissioni in atmosfera – e per la salvaguardia futura dell’ambiente, garantendo la maggiore sicurezza dei cicli produttivi, la migliore prevenzione dei rischi di incidenti legati alle lavorazioni ed al trasporto di merci pericolose.

Il secondo macro obiettivo è quello dell’evoluzione verso un modello differente di sviluppo economico. Un ruolo importante è assegnato alle azioni volte alla tutela della risorsa “uomo”, in termini di salvaguardia occupazionale e di sicurezza sul lavoro per gli operatori. A questi interventi si aggiungono quelli per il rafforzamento della competitività e della produttività d’impresa.

Le modifiche intervenute nel panorama normativo nazionale sono state tali che il 15/12/00 i firmatari dell’Accordo hanno ritenuto necessario integrare il testo siglato nell’ottobre del 1998. L’Atto Integrativo all’Accordo è stato approvato con DPCM del novembre 2001 e contiene la definizione dei criteri per l’armonizzazione delle procedure di approvazione dei progetti di investimento, presentati dalle aziende firmatarie, con le direttive relative agli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei suoli, dettate dalle

normative nazionali, nonché l'individuazione di un Master Plan (vedi § 3.3) come strumento per il governo delle attività di bonifica.

L'Atto Integrativo reca importanti indicazioni e variazioni per quanto concerne le strategie di orientamento dell'azione globale di riqualificazione dell'area di Porto Marghera e per quanto riguarda l'iter di approvazione dei progetti di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale. E' in esso che è stata stabilita la necessità di un documento di coordinamento degli interventi, che fornisca un quadro di riferimento generale al quale tutti gli interventi debbano fare riferimento per impostazione e logiche progettuali: il Master Plan.

3.3. Master Plan

Gli obiettivi principali del Master Plan sono identificati nel concreto dall'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera e ribaditi dalla Delibera di Giunta della Regione Veneto 2386/01.

In base a quanto specificato nei due documenti di riferimento, il Master Plan per le bonifiche si prefigge lo scopo di individuare:

1. un preciso Quadro Conoscitivo circa il grado e la qualità delle contaminazioni presenti nelle diverse matrici;
2. le tipologie degli interventi di risanamento ritenute tecnicamente ed economicamente praticabili applicando le migliori tecnologie disponibili, garantendo comunque il mantenimento delle produzioni industriali e privilegiando gli interventi che favoriscono il trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica;
3. le modalità organizzative e le soluzioni tecnologiche per lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento dei materiali che dovranno essere sottoposti a bonifica;
4. la temporalizzazione degli interventi;
5. la valutazione di massima dei costi;
6. i criteri per il monitoraggio dell'attuazione del Master Plan;
7. i criteri per rendere coerenti gli interventi pubblici e privati.

Tramite il Master Plan si intende fornire uno strumento che contribuisca a sviluppare a Porto Marghera "condizioni ottimali di coesistenza tra tutela dell'ambiente e sviluppo produttivo nel settore chimico, in un quadro di certezze gestionali". In definitiva ciò che è richiesto al Master Plan è di considerare la questione dell'area industriale di Porto Marghera in un'ottica di sviluppo sostenibile, che si ponga come obiettivo quello di favorire l'integrazione di esigenze differenti dettate da necessità di mantenimento e di sviluppo economico, tutela e riqualificazione ambientale e miglioramento della qualità della vita di cittadini e lavoratori.

4. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE

4.1. Variante PRG Comune di Venezia per Porto Marghera

L'area di studio, situata all'interno della Provincia di Venezia, interessa il territorio comunale di Venezia.

Lo strumento urbanistico in vigore nell'area industriale di Marghera è rappresentato dalla Variante al PRG del Comune di Venezia per Porto Marghera, adottata con Delibera 258 del 27-28/11/95 ed approvata con Delibera Giunta Regionale 350/99. Tale Variante disciplina l'uso e la trasformazione urbanistica ed edilizia nonché la dotazione di servizi e l'urbanizzazione della parte del territorio comunale individuata dal PALAV come zona industriale di interesse regionale e come aree di possibile trasformazione industriale, nonché delle ulteriori aree risultate connesse e complementari rispetto al sistema territoriale di Porto Marghera.

La Raffineria si inserisce una zona produttiva - zona territoriale omogenea D1 (art. 28 bis delle Norme Tecniche di Attuazione). Le attività petrolifere in esercizio alla data di adozione della Variante in oggetto in tali aree (zone di trasformazione con recupero ambientale - D speciale /V18) possono permanere nell'attuale sede ed attuare gli interventi - di adeguamento e di riconversione - che risultino, di volta in volta, necessari alla permanenza in esercizio del singolo insediamento nonché gli interventi di ampliamento ove questi coincidano con il trasferimento - nell'insediamento da ampliare - di impianti situati, alla data di adozione della presente Variante, su altri terreni che vengono - con l'occasione - liberati e destinati ad un'utilizzazione conforme al PRG. In tal caso l'attuazione è diretta tramite concessione edilizia.

Qualora l'insediamento esistente venga dismesso in tutto o in parte dalle attività petrolifere in atto alla data di adozione della presente Variante, le aree interessate dalla suddetta dismissione dovranno essere sistemate a Verde urbano (Vu) secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche di attuazione del piano.

La Raffineria confina ad Est con una “Zona a servizio per le attività produttive di progetto” mentre verso Nord confina con aree a “Verde urbano attrezzato” (art. 33). L'utilizzazione di tali aree per servizi alle attività produttive (parcheggi, verde ed attrezzature di uso collettivo) è disciplinata dagli specifici progetti approvati dai competenti organi comunali.

La carta del PRG del Comune di Venezia variante per Porto Marghera, è riportata come Allegato 4 al presente Quadro Programmatico.

4.2. Variante PRG. Comune di Venezia per la Terraferma

La Variante al PRG Comune di Venezia per la Terraferma, approvata con Delibera della Giunta Regionale 3905/04, non è applicabile all'area oggetto di studio in quanto tale porzione di territorio di terraferma è già soggetta ad un'apposita variante (vedi § 4.1) precedentemente adottata con apposito provvedimento.

4.3. Piano classificazione acustica comunale

Il Piano di classificazione acustica vigente nel Comune di Venezia è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale 39/05 (esecutiva a partire dal 07/05/05).

Il Piano di classificazione acustica comunale è uno strumento di pianificazione del territorio previsto dalla vigente normativa italiana nel quadro degli interventi per la prevenzione, il controllo e l'abbattimento dell'inquinamento acustico.

La classificazione acustica del territorio comunale è basata sulla suddivisione del territorio in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal DPCM del 14/11/97 (le stesse del DPCM del 01/03/91):

- CLASSE I: Aree particolarmente protette - Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
- CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali - Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
- CLASSE III: Aree di tipo misto - Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
- CLASSE IV: Aree di intensa attività umana - Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.
- CLASSE V: Aree prevalentemente industriali - Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali - Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti dal DPCM del 14/11/97 i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00). Tali valori sono riportati nella seguente tabella.

Tabella 4-1: Valori limite di pressione acustica secondo il DPCM del 14/11/97

VALORI LIMITE DI EMISSIONE- Leq in dB(A)			
Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Periodo diurno (06-22)	Periodo notturno (22-06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Prevalentemente industriali	65	55
Classe 6	Esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)			
Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Periodo diurno (06-22)	Periodo notturno (22-06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	70	60
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

VALORI DI QUALITA' - Leq in dB(A)			
Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Periodo diurno (06-22)	Periodo notturno (22-06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Prevalentemente industriali	67	57
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

La Raffineria si inserisce in un'ampia area individuata prevalentemente in Classe VI, esclusivamente industriale in cui si applicano i seguenti limiti diurni e notturni:

Tabella 4-2: Valori limite per la Classe VI

Valori limite Leq in dB(A)	Tempo di riferimento	
	<i>Periodo diurno (06-22)</i>	<i>Periodo notturno (22-06)</i>
Emissione	65	65
Immissione	70	70
Qualità	70	70

Le zone perimetrali immediatamente limitrofe risultano allo stesso modo collocate in Classe VI o al più in Classe V, per la quale vigono limiti di immissione di rumore al perimetro (Leq) pari a 70 dB(A) in orario diurno e a 60 dB(A) in orario notturno.

La carta della zonizzazione acustica del Comune di Venezia è riportata come Allegato 5 al presente Quadro Programmatico.

5. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA AMBIENTALE

Nel presente capitolo si riporta un panorama legislativo a carattere nazionale e regionale, di interesse ai fini della descrizione e della valutazione degli impatti sulle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dal progetto proposto.

5.1. Norme in tema di carburanti

Con le Direttive europee 98/70/CE e 2003/17/CE sono stati fissati i nuovi limiti per la benzina ed il gasolio, frutto del programma europeo Auto-Oil partito nel 1996. Le caratteristiche prese in considerazione nelle due Direttive riguardano sia la composizione dei carburanti che le prestazioni.

Dal 01/01/05, in base alla citata Direttiva 2003/17/CE, è stato richiesto agli Stati Membri di assicurare l'avvio della distribuzione sul territorio ed in modo geograficamente bilanciato di fuels a 10 ppm di zolfo che diverranno obbligatori dal 01/01/09. L'introduzione di tali prodotti dovrà quindi avvenire contestualmente con la commercializzazione di veicoli EURO 4 e dovrà essere tale da garantire la libera circolazione di tali veicoli sul territorio comunitario.

In Italia, le Direttive europee sono state recepite con DPCM 434//00, con DPCM 29/02, con Legge 306/03 e DLgs 66/05.

In Italia, gli obblighi previsti dalla Direttiva 98/70/CE sono stati anticipati dall'industria petrolifera che si è adeguata ai nuovi limiti fin dal 01/01/00. Il rispetto di questi limiti ha richiesto una certa riformulazione dei carburanti con una inevitabile modifica dell'assetto impiantistico delle raffinerie.

5.2. Norme in tema di VIA

La Parte Seconda del DLgs 152/06 “Testo Unico per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale” (TU) è dedicata alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)".

Il DLgs 152/06 ridisegna la procedura VIA accorpando in un testo organico le normative che compongono la disciplina:

- Legge 349/86: è la legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente; l'art. 6 riguarda la VIA e le norme in materia di danno ambientale;
- Legge 67/88: è la legge finanziaria 1988; l'art. 18 comma 5 istituisce la Commissione VIA;
- DPCM 377/88: regola le pronunce di compatibilità ambientale di cui l'art. 6 della Legge 349/86;

- DPCM del 27/12/88: definisce le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto e per il giudizio di compatibilità ambientale di cui l'art. 6 della Legge 349/86 adottata ai sensi dell'art. 3 del DPCM 377/88;
- Circolare Ministero Ambiente del 11/08/89: è relativa alla pubblicità degli atti;
- DPR 46/91: modifica il DPCM 377/88;
- DPR 27/04/92: integra il DPCM 377/88;
- Legge 146/94: definisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee;
- DPR del 12/04/96: è l'atto di indirizzo e coordinamento dell'art. 40, comma 1 della Legge 146/94, concernenti le disposizioni in materia di valutazione d impatto ambientale;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente del 07/10/96: definisce le procedure di valutazione di impatto ambientale;
- DPR del 11/02/98: integra il DPCM 377/88.

La Parte II Titolo III del DLgs 152/06 è entrata in vigore il 31/07/07 abrogando il suddetto DPR del 12/04/96.

5.3. Norme in tema di AIA

Il DLgs 59/05, recepimento italiano della Direttiva IPPC 96/61/CE, ha per obiettivo, per le attività ricadenti all'interno del campo di applicazione del Decreto stesso, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, prevedendo misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Tra le categorie di opere incluse nel campo di applicazione della normativa comunitaria e nazionale sono incluse le “Raffinerie di petrolio e di gas” (Allegato 1, punto 1).

Il DLgs 59/05 prevede che, per potere esercire un impianto IPPC, il gestore debba ottenere un'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

L'AIA rappresenta uno strumento di semplificazione amministrativa in quanto autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso stabilendone le condizioni e sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, incluse:

- Autorizzazione allo scarico (Parte III DLgs 152/06).
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Parte V DLgs 152/06).

L'AIA non sostituisce la VIA, la concessione edilizia e gli adempimenti relativi alla sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'autorità competente è il MATTM, per gli impianti elencati in Allegato V del DLgs 59/05, oppure la Regione per tutti gli altri impianti di cui all'Allegato I.

5.4. Acque e scarichi

Il DLgs 152/06, che ha recentemente riformulato il diritto ambientale, costituisce - nella sua "Parte III" - l'attuale Legge Quadro" sulla tutela delle acque dall'inquinamento. Si tratta del decreto legislativo che, in via generale, sostituisce - con decorrenza 29/04/06 (data della sua entrata in vigore) - la maggior parte delle preesistenti norme in materia ambientale, mediante la loro espressa abrogazione.

Il DLgs 152/06 (aggiornato con DLgs 284/06) si pone l'obiettivo di fondere in un unico testo le disposizioni dettate dalla Legge 183/89 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo); dalla Legge 36/94 (Disposizioni in materia di risorse idriche - cd. legge "Galli"); dal DLgs 152/99 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e dalla direttiva 2000/60/CE del 23/10/00 (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/10/00, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque).

In particolare, il DLgs 152/06 risulta suddiviso in 4 sezioni, che dettano:

- Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione (articoli da 53 a 72);
- Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (articoli da 73 a 140);
- Norme per la gestione delle risorse idriche (articoli da 141 a 169);
- Disposizioni transitorie e finali (articoli da 170 a 176).

Il DLgs 152/06 prevede una struttura basata su sanzioni di tipo amministrativo, civile e penale. Specifiche norme sono dedicate al danno ambientale (Parte IV; articolo 300 e seguenti del DLgs 152/06), laddove è previsto in particolare:

- l'obbligo per l'operatore di adottare le necessarie misure di prevenzione e di informare senza indugio le Autorità competenti, anche in caso di pericoli anche solo potenziali per la salute umana e per l'ambiente;
- che chi provoca un danno ambientale alle acque (cagionato mediante "azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo, nonché al potenziale ecologico delle acque interessate..."), in violazione delle norme del DLgs 152/06, è tenuto alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale secondo quanto disposto in materia dal DLgs 152/06.

Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, il DLgs individua (articolo 76), sulla falsariga delle disposizioni del DLgs 152/99, gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi (definiti in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate), e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione (che individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi).

Gli obiettivi in questione devono essere conseguiti mediante le azioni previste nel Piano di Tutela delle Acque di cui all'articolo 121.

In materia di autorizzazione agli scarichi (articolo 124):

- la competenza al rilascio dell'autorizzazione per lo scarico in fognatura passa (dal Comune o Provincia) all'Autorità d'Ambito;
- l'autorità competente deve provvedere entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. In caso contrario, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni, salvo revoca (un ibrido di silenzio-assenso temporaneo che non consente di agire in un regime di definitività autorizzatoria con ricadute evidenti sull'economia della singola impresa, alla quale l'incertezza non giova).

Il DM Ambiente del 23/04/98 “qualità delle acque Laguna di Venezia” e successive modificazioni ed integrazioni, che costituisce la specificità per la gestione degli scarichi idrici in Laguna e che è tuttora vigente, stabilisce gli obiettivi (tabella 1) di qualità da perseguire nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante per assicurare la protezione della vita acquatica e la possibilità di esercitare nella Laguna tutte le attività legittime quali la pesca, la molluschicoltura e la balneazione. Il DM Ambiente 23/04/98 prevede che nelle nuove autorizzazioni agli scarichi industriali nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, nonché nelle modifiche alle autorizzazioni esistenti, sia comunque vietato lo scarico di determinate sostanze considerate particolarmente inquinanti come pesticidi organoclorurati, diossina, policlorobifenili, e tributilstagno. Prevede, inoltre, che il divieto di rilascio delle sostanze si applichi alle autorizzazioni esistenti - a fronte delle quali sia in corso di svolgimento un'attività produttiva - decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

5.5. Norme riguardanti i rifiuti

A livello nazionale la gestione dei rifiuti è regolata dal DLgs 152/06 (TU), che va a sostituire il precedente DLgs 22/97 (Decreto Ronchi). Il TU, riunendo la materia ambientale in un unico decreto, si prefigge lo scopo di migliorare la qualità dell'ambiente e tutelare la salute delle persone anche attraverso una corretta gestione dei rifiuti.

Come il precedente Decreto Ronchi, anche il TU si preoccupa dell'intero problema della gestione dei rifiuti: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, controllo di queste operazioni e controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura.

Le linee generali della politica di gestione integrata del TU, possono essere così sintetizzate:

- prevenzione della produzione di rifiuti attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite e l'immissione sul mercato di prodotti scarsamente incidenti sulla quantità e sulla nocività dei rifiuti e lo sviluppo di tecniche appropriate di eliminazione delle sostanze pericolose dai rifiuti;
- priorità al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia e di energia;
- limitazione del flusso dei rifiuti destinati allo smaltimento;
- progressiva eliminazione dello smaltimento in discarica.

La "Parte IV" del TU riporta le nuove regole sulla gestione dei rifiuti. Il TU si pone l'obiettivo di recuperare o smaltire i rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare danni all'ambiente.

In particolare il TU, in accordo al precedente DLgs 22/97, al fine di favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, promuove:

- lo sviluppo di tecnologie pulite, che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
- la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di eco-audit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- la realizzazione e l'immissione sul mercato di prodotti che contribuiscano il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
- lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
- la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

Punto di forza del TU è la gestione dei rifiuti al fine di favorirne il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti medesimi e/o l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Come il DLgs 22/97, il TU impone che ogni rifiuto sia accompagnato da un formulario di identificazione dal quale devono risultare:

- nome, indirizzo del produttore e del detentore;
- codice CER, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome, indirizzo e autorizzazioni del trasportatore;
- nome, indirizzo e autorizzazioni del destinatario.

Con il DM Ambiente del 02/05/06 (ai sensi di quanto previsto dall'Art. 184, comma 4 del TU) viene istituito l'elenco nazionale dei rifiuti. Il DM Ambiente del 02/05/06 costituisce uno dei numerosi provvedimenti attuativi messi a punto dal Dicastero in attuazione del TU e trasforma la direttiva MinAmbiente del 09/04/02 in decreto, aggiornando i codici CER in base al DLgs 152/06 ed al DM del 05/02/98 (conseguentemente alla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 07 /10/04).

Il DM Ambiente del 02/05/06 si compone di tre allegati.

- il primo reca l'elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione 91/689/CE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla decisione della Commissione Europea 2000/532/CE del 03/05/00 (Direttiva MATTM del 09/04/02);
- il secondo reca uno schema di trasposizione dei codici CER di cui agli allegati del DLgs 22/97 ai codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D, parte IV del DLgs 152/06, ai sensi della decisione 2000/532/CE;
- il terzo permette di sostituire i codici CER individuati nell'allegato 1, suballegato 1 e nell'allegato 2, suballegato 1 del DM del 05/02/98 con i corrispondenti codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D, parte IV del DLgs 152/06 ai sensi della decisione 2000/532/CE.

5.6. Norme riguardanti flora, fauna, aree protette, territorio e paesaggio

Le componenti ambientali riguardanti la flora, la fauna, le aree protette, il territorio e il paesaggio sono regolamentate dalla seguente normativa:

- RD 3267/23, “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani”. Istituisce il vincolo idrogeologico. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
- Legge 394/91 “Legge quadro sulle aree protette”. Detta i principi fondamentali per la gestione delle aree naturali protette al fine di garantire la conservazione e la

valorizzazione del patrimonio naturale del paese. Classifica le aree naturali protette in parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali.

- DPR 357/97 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione o al ripristino degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di interesse comunitario, ai fini della salvaguardia della biodiversità.
- DM del 03/04/00, “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CE e 79/409/CE”. Nell'Allegato A del presente Decreto sono elencate le Zone di protezione speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CE, mentre nell'Allegato B sono contenuti i Siti di importanza comunitaria (SIC) proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CE. I formulari standard "Natura 2000" e le cartografie delle ZPS e SIC proposti sono depositati e disponibili presso il Servizio conservazione della natura del MATTM.
- DLgs 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Abroga il DLgs 490/99 e si pone come codice per la tutela dei beni culturali e del paesaggio.
- DLgs 157/06 “Disposizioni correttive ed integrative al DLgs 42/04, in relazione al paesaggio”.

5.7. Norme riguardanti le emissioni sonore

Le principali leggi che normano il rumore ambientale sono di seguito elencate:

- Legge 447/95, “Legge quadro sull'inquinamento acustico” - Stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Definisce le competenze di stato, regioni e province.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” - in attuazione dell'art. 3 della Legge 447/95, determina i valori limite di emissione delle sorgenti fisse e mobili, i valori limite di immissione nell'ambiente esterno, i valori di attenzione ed i valori di qualità riferiti alle classi di destinazioni d'uso del territorio.
- Decreto Ministeriale del 16/03/98, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” - Stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore e stabilisce le caratteristiche della strumentazione da utilizzare per le misure.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/91 “Livelli massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” - Individua i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti diurni e notturni validi in funzione della diversa destinazione d'uso del territorio su tutto il territorio nazionale.

- DLgs 194/05 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” - Definisce le competenze e le procedure per l’elaborazione della mappatura acustica e per l’elaborazione e l’adozione dei piani d’azione volti a ridurre il rumore ambientale.

5.8. Norme riguardanti le emissioni in atmosfera

Le componenti ambientali riguardanti le emissioni in atmosfera sono regolamentate dalla seguente normativa:

- DM 60/02, “Recepimento della Direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22/04/99 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”.
- DM del 25/08/00, “Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del DPR 203/88” - stabilisce i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, ai sensi dell’art. 3 del Decreto 203 del 24/05/88 inoltre integra e sostituisce i metodi riportati nell’Allegato 4 (Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni) del DM del 12/07/90.
- DLgs 351/99 “Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”.
- Il DLgs 152/06 ha modificato il regime autorizzatorio in materia di emissioni in atmosfera, prevedendo la completa abrogazione di quanto previsto dal DPR 203 del 24/05/88 seppure in maniera graduale. L’Allegato I alla parte quinta del Decreto stabilisce i valori limite di emissione, con l’indicazione di un valore minimo e di un valore massimo, e le prescrizioni per l’esercizio degli impianti anteriori al 1988 e di tutti gli impianti di cui all’art. 269, comma 14, dello stesso Decreto, con l’eccezione degli impianti di cui alla lettera d). L’integrazione dell’Allegato I definisce i valori limite e le prescrizioni per gli impianti nuovi e quelli anteriori al 2006. La regione o la provincia autonoma può fissare, sulla base delle migliori tecniche disponibili, valori limite di emissione compresi tra i valori limite minimi e massimi fissati dall’Allegato I.

5.9. Norme riguardanti il suolo, le acque superficiali e sotterranee

Le componenti ambientali riguardanti il suolo e le acque superficiali e sotterranee sono regolamentate dalla seguente normativa:

- DLgs 152/06
 - parte III, sezione I, “Norme in materia di uso del suolo e lotta alla desertificazione”. Contiene le disposizioni volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio mediante la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in

sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione. Ai fini del presente Decreto l'intero territorio nazionale è ripartito in distretti idrografici.

- parte III, sezione II, “Tutela delle acque dall'inquinamento”. Definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo gli obiettivi di: prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati, migliorare lo stato delle acque ed attuare adeguate protezioni per quelle destinate ad usi particolari, perseguire utilizzi sostenibili e durevoli delle risorse idriche (con priorità per quelle potabili), mantenere la capacità di autodepurazione dei corpi idrici, mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità, impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.
- parte III, sezione III, “Gestione delle risorse idriche”. Definisce la tutela e l'uso delle risorse idriche definendo prioritario l'uso dell'acqua per il consumo umano. Stabilisce la necessità di organizzare i servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali, definiti dalle regioni in attuazione della Legge 36/94
- Decreto 185 del 12/06/03 – “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del DLgs 152/99”. Tale Decreto stabilisce “le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue”.

5.10. Norme riguardanti sicurezza e igiene del lavoro

Le componenti ambientali riguardanti la sicurezza e l'igiene del lavoro sono regolamentate dalla seguente normativa:

- DLgs 626/94, “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 1999/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, e 2003/10/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”. Tale Decreto può essere considerato, con le successive modifiche ed integrazioni, una “Legge Quadro” sulla sicurezza negli ambienti di lavoro; esso infatti, costituendo il recepimento di numerose direttive europee, ha introdotto importanti novità nella disciplina di settore e ha modificato e coordinato molte delle disposizioni preesistenti.
- DLgs 493/96 “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro” stabilisce le

prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei settori di attività privati o pubblici.

- DLgs 494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” (modificato ad opera del DLgs 528/99).
- DLgs 195/06 “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”, che abroga il capo IV del DLgs 277/91 e introduce nel DLgs 626/94 i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito (Titolo V-bis).
- DLgs 25/02 “Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza da agenti chimici durante il lavoro” che abroga gli Allegati I, II, III, IV e VIII del DLgs 277/91 e introduce nel DLgs 626/94 i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti chimici.
- DLgs 257/06 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro” che abroga il Capo III del DLgs 277/91 e introduce nel DLgs 626/94 i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione all'amianto.
- DLgs 40/00, “Attuazione della Direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose”- Le disposizioni del presente Decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.

6. COERENZA DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI NORMATIVI E DI PIANIFICAZIONE

Questo capitolo illustra le relazioni del progetto oggetto di questo studio, descritto nel Quadro Progettuale, con gli strumenti di programmazione e pianificazione e con la normativa vigente.

6.1. Coerenza del progetto nella programmazione e pianificazione a livello nazionale per l'area specifica

Gli interventi previsti presso la Raffineria sono volti alla riqualificazione produttiva degli impianti. Le modifiche previste ai cicli produttivi avverranno mediante l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, in modo tale da ottimizzare la produttività minimizzando gli impatti sull'ambiente e sulla popolazione.

Gli interventi di progetto si inquadrano peraltro nell'ambito di quanto previsto dai Piani nazionali, regionali e provinciali in termini di riqualificazione e tutela dell'ambiente mediante innovazione e ottimizzazione delle tecnologie produttive.

In particolare, gli adeguamenti impiantistici previsti presso la Raffineria nell'ambito del progetto in oggetto rientrano nel piano degli interventi sottoscritto da *Eni* e dal Ministero dello Sviluppo Economico in accordo con altri Enti locali nel Protocollo di Intesa su Porto Marghera datato 14/12/06, con l'obiettivo di:

- mantenere a Porto Marghera condizioni di certezza gestionali per le imprese ivi operanti;
- garantire una politica di sviluppo sostenibile;
- garantire la continuità produttiva e la competitività delle attività chimiche;
- mantenere i livelli occupazionali.

Il nuovo impianto di cogenerazione per produzione di vapore ed energia elettrica turbogas e caldaia a recupero proposta dalla Raffineria si colloca inoltre all'interno di politiche energetiche-ambientali nazionali. Infatti, l'applicazione della tecnologia della cogenerazione nell'ambito di settori particolarmente energivori come la raffinazione permette l'incremento dell'efficienza nella produzione di energia elettrica e calore. Il nuovo impianto di cogenerazione turbogas e caldaia a recupero consentirà di soddisfare il fabbisogno di vapore richiesto dagli impianti producendo contemporaneamente energia elettrica che sarà utilizzata dalla Raffineria stessa ed in parte verrà immessa in rete per la vendita sul mercato nazionale.

6.2. Coerenza del progetto nella programmazione e pianificazione a livello regionale e provinciale

Dai dati emersi dalla cartografia allegata ai Piani di Paesistici regionali e provinciali, le aree della Raffineria interessate dagli interventi in progetto sono classificate e pianificate esclusivamente come aree di tipo produttivo; esse ricadono interamente all'interno del complesso industriale di Marghera. In questa zona è consentita la realizzazione di impianti produttivi, tecnologici e delle relative infrastrutture, mentre non sono ammessi edifici destinati a residenza, salvo quelli strettamente necessari all'alloggio del personale di custodia.

Con riferimento allo sviluppo industriale locale, il *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento* ed il *Piano Territoriale Provinciale* incentivano espressamente gli interventi industriali nell'area di Porto Marghera e nell'area oggetto dell'intervento attraverso l'articolazione di strategie e strumenti di sviluppo, volti ad individuare e promuovere l'insediamento di nuove attività per sostenere la produttività di Porto Marghera, incentivando l'innovazione tecnologica per sostenere il futuro produttivo della Regione.

Il medesimo obiettivo viene perseguito anche dal *Piano Direttore* nell'ambito della prevenzione dell'inquinamento delle acque sversanti nella Laguna di Venezia, incentivando la riorganizzazione e la ristrutturazione dei processi produttivi industriali.

La Regione Veneto ha inoltre avviato una serie di interventi miranti al risanamento della Laguna. In particolare, è in fase di progettazione avanzata il Progetto Integrato Fusina (PIF), finalizzato alla:

- riorganizzazione del sistema di collettamento, a Porto Marghera, di tutti gli scarichi privati, delle acque di prima pioggia e dei drenaggi;
- depurazione nell'impianto VESTA di Fusina, opportunamente adeguato e potenziato;
- riutilizzo ad uso industriale/duale delle acque civili trattate in impianto;
- diversione dello scarico finale dal recapito attuale, in modo tale da pervenire all'eliminazione degli scarichi diretti industriali in Laguna.

Nell'ottica di allineamento alla politica di risanamento della Laguna intrapresa dalla Regione Veneto, la Raffineria ha presentato un progetto di adeguamento del sistema di trattamento acque effluenti conforme ai requisiti del DM del 23/04/98, approvato con Delibera della Giunta Regione Veneto 3479/01.

Il sistema degli scarichi esistente della Raffineria prevede la separazione delle acque dei diversi processi, la raccolta e lo stoccaggio, il trattamento delle acque, incluse quelle meteoriche in quanto potenzialmente inquinate, ed il monitoraggio degli scarichi.

La Raffineria, nell'ambito degli impegni sottoscritti con l'accordo di Programma sulla Chimica di Porto Marghera del 1998, prevede l'invio degli effluenti degli impianti di

trattamento reflui (biologico e chimico-fisico) all'impianto di depurazione consortile di Fusina, una volta completato.

Nella configurazione impiantistica futura i reflui prodotti nei processi continueranno ad essere scaricati in Laguna mediante il punto di scarico già esistente ed autorizzato nel Canale Vittorio Emanuele III, in attesa che la Regione porti a termine la realizzazione dell'impianto di depurazione VESTA. Gli interventi di adeguamento previsti all'attuale sistema di trattamento degli scarichi di Raffineria garantiranno di trattare adeguatamente gli effluenti generati nel nuovo assetto impiantistico garantendo il rispetto dei limiti imposti dal DM del 23/04/98 "Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della Laguna di Venezia" e successive modifiche e integrazioni che stabilisce gli obiettivi di qualità da perseguire nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante.

L'acqua mare prelevata, verrà utilizzata esclusivamente per il raffreddamento degli impianti e verrà scaricata in Laguna con le medesime caratteristiche chimiche; la temperatura di scarico sarà tale da garantire che a m 100 a valle del punto di scarico la temperatura del corpo ricettore non superi di 3°C quella dell'acqua in assenza di scarico, in accordo con quanto prescritto dalla Tabella 1 del DM del 23/4/98 (Ronchi Costa).

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la Raffineria ha previsto l'adozione di specifiche tecnologie che, in accordo con le Best Available Techniques (BAT), consentiranno di raggiungere gli obiettivi previsti dal *Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Aria* e dall'*Accordo di Programma della Chimica a Porto Marghera*. In particolare saranno implementati i seguenti interventi:

- installazione di bruciatori LowNOx dove tecnicamente possibile su impianti esistenti (abbattimento emissioni di NOx);
- installazione di un sistema SRC (Selective Catalytic Reduction) sul camino del nuovo impianto Steam Reformer e sul sistema di cogenerazione dotato di turbogas di ultima generazione (abbattimento emissioni di NOx);
- esclusivo utilizzo nei forni dei nuovi impianti di fuel gas a basso tenore di zolfo (abbattimento emissioni di SO₂) opportunamente integrato con metano;
- dotazione di sistemi di monitoraggio della temperatura e del contenuto di ossigeno per tutti i nuovi forni al fine di ottimizzare l'efficienza di combustione (abbattimento emissioni di CO);
- dotazione di sistemi di tenuta ad alta efficienza per le pompe ed i compressori dei nuovi impianti (abbattimento emissioni di COV);
- installazione di doppie tenute sui nuovi serbatoi a tetto galleggiante.

Concordemente con quanto riportato nell'*Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera*, gli interventi previsti presso la Raffineria rientrano negli obiettivi dell'accordo in quanto la loro realizzazione comporterà un incremento occupazionale e di sviluppo economico della zona.

Il progetto, essendo finalizzato alla massimizzazione della resa dei cicli produttivi della Raffineria, non è in contrasto con gli obiettivi del *Piano Regionale dei Trasporti* in quanto l'assetto futuro non comporterà variazioni significative dei flussi di traffico in entrata ed in uscita dalla Raffineria stessa.

6.3. Coerenza del progetto nella programmazione e pianificazione a livello comunale

Per quanto riguarda la pianificazione a livello comunale, ai sensi del *PRG del Comune di Venezia* la Raffineria è ubicata in un'area destinata a “zona produttiva omogenea” e non risulta interessata da alcun vincolo di carattere paesaggistico – ambientale. I nuovi impianti risultano dunque coerenti con la destinazione d'uso prevista dal PRG vigente.

Dal punto di vista acustico, secondo quanto predisposto dal Comune di Venezia nell'ambito della *zonizzazione acustica* vigente, le opere in progetto andranno ad inserirsi all'interno di un'ampia area classificata prevalentemente in Classe VI.

La Raffineria nel nuovo assetto impiantistico futuro rispetterà i valori di immissione di rumore previsti dalla zonizzazione acustica in essere.

6.4. Coerenza del progetto con la normativa ambientale

La modifica della Raffineria proposta si inquadra nell'ambito delle realizzazioni necessarie ad adeguare le produzioni alle disposizioni della Comunità Europea (Direttive 98/70/CE e CEE/CEEA/CE 17 del 03/03/03), recepite nell'ordinamento nazionale con DPCM 434/00, con DPCM 29/02 e con Legge 306/03, che impongono a decorrere dal 01/01/09 la commercializzazione di benzine e gasoli con tenore di zolfo non superiore a 10 ppm rispetto alla concentrazione oggi ammessa di 50 ppm.

La motivazione del progetto nasce quindi dalla volontà di *Eni R&M* di procedere ad una riqualificazione produttiva degli impianti che consentirà di incrementare la produzione di distillati di elevata qualità in termini di basso tenore di zolfo ed aromatici rispetto ai quantitativi attualmente prodotti dalla Raffineria.

La Raffineria si inserisce all'interno della perimetrazione del sito di priorità nazionale di Venezia-Porto Marghera, definita dal DM del 23/02/00. Il sito è oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, considerate le evidenze di inquinamento dei sedimenti del tratto di Laguna prospiciente l'area industriale, dei terreni e delle acque sotterranee. In particolare, la Raffineria ha sviluppato un Piano di Caratterizzazione ambientale del proprio sito nel 2004 ed in seguito ad alcune non conformità riscontrate ha provveduto alla predisposizione di un Progetto Preliminare di Bonifica dei Suoli ed un Progetto Definitivo di Bonifica delle Acque Sotterranee, come prescritto dal MinAmb in sede di Conferenza dei Servizi del 13/12/04. Il Progetto Definitivo di Bonifica delle Acque Sotterranee è stato dichiarato approvabile dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 07/02/06.

Nell'ambito degli impegni definiti nell'Accordo di Programma per la Chimica, il Magistrato alle Acque sta inoltre provvedendo alla realizzazione di opere di marginamento su tutti i canali della zona industriale di Porto Marghera. A tal proposito, nel corso del 2005 è stato stipulato tra la società *Eni* S.p.A. Divisione Refining & Marketing, il MATTM e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti un accordo transattivo che vede la partecipazione finanziaria di *Eni* agli interventi di marginamento di competenza del Magistrato alle Acque in corso di attivazione. La stipula del predetto accordo costituisce adempimento da parte di *Eni* agli obblighi di messa in sicurezza di emergenza, lato Laguna, di cui al DLgs 152/06 (ex. DM 471/99).

La Raffineria ha realizzato un Piano di Messa in Sicurezza delle aree impattate, con particolare riferimento alle zone prospicienti le sponde lagunari in attesa del completamento dell'intervento di marginamento da parte dell'Ente Pubblico.

Per quanto riguarda i rifiuti generati dall'esercizio della Raffineria nel nuovo assetto futuro la loro raccolta, trasporto e smaltimento e registrazione verrà gestita conformemente a quanto indicato dalla politica di gestione integrata del DLgs 152/06, con caratterizzazione analitica specifica in caso di classificazione non univocamente definita.

Dal punto di vista del clima acustico, la Raffineria è sostanzialmente inserita in una zona esclusivamente industriale (Classe VI) nella quale, secondo il DPCM del 01/03/91, si applicano i limiti di 70 dB (A) sia nel periodo diurno che nel periodo notturno, in quanto area esclusivamente interessate da attività industriali e priva di insediamenti abitativi.

Per gli aspetti di sicurezza del luogo di lavoro sarà approntato quanto richiesto dalla normativa vigente con particolare riferimento ai DLgs 494/96 e DLgs 626/94. Le politiche e le procedure aziendali, l'organizzazione ed i processi di informazione e formazione del personale sono pienamente conformi alle norme riguardanti la sicurezza e igiene del lavoro, nonché la valutazione dei rischi.

Per quanto riguarda la conformità con la normativa in tema di emissioni in atmosfera la Raffineria ha provveduto all'adeguamento ed al rispetto dei requisiti normativi per le proprie attività fin dal 1989. Per quanto concerne le emissioni di Gas Serra (CO₂), la Raffineria è regolarmente autorizzata e partecipa al sistema di Trading delle Emissioni vigente in ambito Comunitario.

Allegati

Allegato 1

P.T.R.C., Valenze storico-culturali e paesaggistiche-ambientali

Allegato 2

Piano d'Area della Laguna di Venezia - sezione 127120 Campalto

Allegato 3

P.T.P., Caratteri della Struttura Territoriale

Allegato 4

P.R.G. del Comune di Venezia, variante per Porto Marghera

Allegato 5

Zonizzazione acustica del Comune di Venezia